

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE E TECNICHE SUBACQUEE”

Articolo 1 – DENOMINAZIONE –

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e conformemente a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione denominata ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE E TECNICHE SUBACQUEE – INTERNATIONAL ACADEMY OF UNDERWATER SCIENCES AND TECHNIQUES, per brevità anche “ACCADEMIA”, Associazione non a scopo di lucro tra le personalità insignite del premio “Tridente d'Oro” e le Organizzazioni insignite dell'Academy Award. L'Accademia nata ad Ustica nel 1984 ha la sede storica in Ustica presso la Torre dello Spalmatore.

Articolo 2 – SEDE -

La sede legale è in Roma - Viale Tiziano n.74. Il Consiglio Direttivo, con delibera da comunicare prontamente a tutti gli associati, può attivare uffici e sedi secondarie ovunque in Italia e all'estero. Solo l'Assemblea può trasferire la sede dell'Accademia.

Articolo 3 – SCOPO –

Scopi dell'Accademia sono: lo sviluppo e la divulgazione delle Attività subacquee (scientifiche, tecniche, artistiche, culturali, divulgative e sportive) e la diffusione dell'amore per il mondo sottomarino in un contesto interdisciplinare.

In tale contesto si inseriscono la valorizzazione, la sicurezza e il benessere degli uomini che operano nell'ambiente subacqueo e di chi utilizza a scopo scientifico i risultati derivanti dalla loro opera; la promozione del rispetto e della tutela dell'ambiente marino con particolare attenzione a quello subacqueo; la collaborazione con tutte le associazioni, italiane o estere, che condividano finalità comuni e non contrastanti con quelle di questa Associazione; l'organizzazione di stage e seminari, raduni, studi, convegni, incontri, corsi didattici o di formazione professionale, pubblicazioni, gruppi di studio e di lavoro, riunioni con altri organismi nazionali e internazionali riferibili ad Attività subacquee e quant'altro ad esse inerenti e la concessione di riconoscimenti e patrocini a quanti, meritevoli operino per le medesime finalità; il conferimento dei premi “Tridente d'Oro” a personalità e gli “Academy Award”, a Società, Enti e Associazioni che siano particolarmente meritevoli e conosciute internazionalmente.

Al fine di svolgere le proprie Attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione ha esclusive finalità culturali e di solidarietà Sociale non persegue scopi di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di singoli individui, Enti Pubblici e Privati.

Articolo 4 – Premi “Tridente d'Oro” e “Academy Award”-

Il marchio “Tridente d'Oro” e “Academy Award”, segno di immagine identificativa certa per le sue origini, per l'uso che se ne è fatto e per la dichiarazione di protezione, sono di proprietà dell'Accademia.

La durata è illimitata, fatto salvo quanto imposto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per la validità della registrazione legale del marchio.

Il Consiglio Direttivo, può concedere a singoli, Società, Enti e Associazioni che ne facciano richiesta l'uso del marchio dell'Accademia sia a titolo gratuito che oneroso.

I “Tridenti d'Oro”, sotto forma di oggetti simbolici e di pergamene, sono assegnati dal Consiglio Direttivo quali premi di eccellenza dell'Accademia a personalità distintesi a livello internazionale nelle seguenti Attività subacquee:

- scientifiche;
- tecniche, tecnologiche e iperbariche;
- didattiche, divulgative, artistiche e ricreative;
- esplorative e sportive.

Il Premio “Academy Award” è assegnato dal Consiglio Direttivo ad Enti, Associazioni e Società particolarmente meritevoli per Attività svolte in campo subacqueo.

Articolo 5 – SOCI –

Sono Soci con la qualifica di “Accademico” coloro ai quali è stato conferito il Tridente d'Oro.

Sono Soci le Società, Enti, Associazioni e le persone fisiche loro rappresentanti che hanno ricevuto l'Academy Award.

Sono Soci Attivi i Soci che entro la data di effettuazione dell'Assemblea che approva il Bilancio dell'anno precedente versano la quota Sociale.

Tutti i Soci che sospendono il pagamento della quota Sociale diventano “Soci non Attivi”; perdono il diritto di voto, non partecipano attivamente alla vita dell’Accademia e non hanno diritto di partecipare all’Assemblea. Per riprendere la qualifica di Socio Attivo devono provvedere al pagamento delle quote arretrate di almeno due anni, ma non possono esercitare il diritto di voto alle assemblee dell’anno in corso.

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire il titolo di:

- “Accademico Onorario”, alle personalità che si siano maggiormente distinte nei vari campi di Attività e di interesse accademico o che abbiano svolto Attività onorevoli in seno all’Accademia stessa.
- “Socio Sostenitore” a individui o enti che abbiano concorso con un contributo economico annuale alle iniziative dell’Accademia

Queste categorie partecipano alla vita dell’Accademia, sono esentati dal pagamento delle quote ma non hanno diritto al voto.

Il Consiglio può inoltre attribuire il titolo di “Accademico ad Memoriam” a personalità scomparse meritevoli in vita di ottenere il riconoscimento.

La qualifica di Accademico o Socio si perde per dimissioni volontarie, recesso o per espulsione.

Articolo 6 – PATRIMONIO –

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

- dalle quote Sociali versate ogni anno da tutti i Soci Attivi;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo Sociale;
- dai contributi e dalle erogazioni che, a qualsiasi titolo, saranno erogati dallo Stato, dall’Unione Europea o da altri organismi internazionali, da qualsiasi Ente pubblico o privato e da donazioni individuali;
- dall’utile derivante da manifestazioni; in tal caso l’Associazione potrà anche, mediante specifiche deliberazioni, esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, Attività di natura commerciale per autofinanziamento rispettando le normative amministrative e fiscali vigenti.

Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione del trasferimento a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Articolo 7 – STRUTTURE DELL’ACCADEMIA –

L’Accademia è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da:

- Presidente
- Vice-Presidente
- Direttore
- Due Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso il Presidente, i Vice Presidenti, il Direttore o un membro del Consiglio Direttivo siano impossibilitati a svolgere le proprie funzioni per dimissioni o altro verranno sostituiti da altri accademici nominati dai restanti consiglieri. La votazione dovrà svolgersi il prima possibile, sarà a semplice maggioranza e in caso di parità prevarrà il nominativo proposto dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente Vicario o, in sua mancanza, dal Socio più anziano.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e/o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. Può anche riunirsi per via telematica, se la maggioranza dei consiglieri è d’accordo.

La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica, fax o con raccomandata A.R., non meno di otto giorni prima della adunanza. In caso di urgenza, il Presidente può richiedere la convocazione entro le successive 24 o 48 ore, anche per via telefonica o posta elettronica.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti compreso il Presidente. Le delibere sono decise a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. In caso di urgenza, mancando il tempo necessario per convocare il Consiglio Direttivo, il Presidente potrà, sotto la sua

responsabilità, prendere le decisioni di ordinaria amministrazione che crederà opportune dandone comunicazione al Consiglio Direttivo che dovrà ratificarle nel più breve tempo possibile.

Di ogni riunione, anche quelle condotte per via telematica, deve essere redatto il verbale da trascrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO –

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'Attività e autorizzando la spesa;
- stabilire rimborsi spesa forfettari per quei Soci che svolgono ruoli particolarmente gravosi per il funzionamento dell'Accademia;
- determinare la quota associativa annua;
- nominare i Tridenti d'Oro e gli Academy Award;
- assumere collaboratori a tempo determinato per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- nominare collaboratori anche esterni per specifiche mansioni;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- approvare e modificare il regolamento per la funzionalità dell'Accademia;
- nominare il Direttore tra i Consiglieri o i Soci Attivi con funzioni anche di Tesoriere;
- autorizzare preventivamente spese da sostenere o approvare il rimborso di spese sostenute e documentate;
- deferire al Collegio dei Probiviri il Socio:
 - che svolga o tenti di svolgere Attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
 - per indegnità.

Articolo 9 – POTERI DEL PRESIDENTE –

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale; rappresenta in ogni circostanza e a tutti i livelli e costituisce il vertice dell'Attività accademica e Sociale; ha la firma Sociale, compresa la firma per i conti bancari; può delegare a tali funzioni un componente del Consiglio Direttivo e rappresenta l'Accademia di fronte a terzi ed in giudizio.

E' autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Egli può delegare, di volta in volta, qualche propria funzione a uno dei componenti il Consiglio Direttivo o affidare la sua rappresentanza, in occasioni specifiche, ad altri accademici di sua fiducia. Convoca le sessioni accademiche generali, presiede il Consiglio Direttivo.

Articolo 10 – POTERI DEL VICE PRESIDENTE VICARIO

In caso di impedimento o assenza o cessazione del Presidente ne esercita le funzioni fino alla nomina di un nuovo Presidente come previsto all'art.7.

Articolo 11 – POTERI DEL DIRETTORE

Coadiuvando il Consiglio Direttivo stesso ed è il responsabile delle Attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento delle Attività dell'Accademia. Ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e di gestire gli aspetti organizzativi dell'Attività dell'Associazione secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo. Ha la firma Sociale, compresa la firma per i conti bancari.

Svolge la sua Attività a titolo gratuito e il Consiglio Direttivo gli potrà riconoscere un rimborso spese.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA –

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, da altro membro del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso inoltrato per posta elettronica, fax o lettera raccomandata A.R. contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, l'elenco degli argomenti da trattare e deve essere tenuta da 15 a 30 giorni dall'invio dell'avviso. La Convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qual volta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche per richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di un decimo dei Soci Attivi: in tal caso la richiesta deve essere indirizzata dai richiedenti al Consiglio Direttivo il quale è comunque l'organo preposto alla convocazione dell'Assemblea e l'avviso della convocazione stessa deve essere inviato ai Soci entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea con diritto di voto attivo e passivo i Soci Attivi con regolare versamento annuale della quota Sociale e in conformità a quanto stabilito all'art.5.

Ogni Socio Attivo dispone di un voto e può rappresentare, a mezzo delega, un solo altro Socio attivo.

L'Assemblea viene convocate per:

- l'approvazione della relazione di Attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'esame delle questione sollevate dai richiedenti e proposte dal Consiglio Direttivo nell'ordine del giorno.
- eleggere a scrutinio segreto il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo; a tali cariche possono essere eletti i Tridenti d'Oro che siano Soci Attivi dell'Accademia;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- eleggere un Revisore dei Conti;
- approvare il regolamento interno;
- approvare gli indirizzi e il programma delle Attività proposte dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Revisore dei Conti

L'Assemblea elegge un Revisore dei Conti scelto anche tra i non associati.

In caso sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni per dimissioni o altro Il Consiglio Direttivo nominerà un altro Revisore con le modalità previste dall'art.7.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi Sociali oppure su segnalazione di un'aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisore dei Conti.

Articolo 14 – Collegio dei Probiviri –

L'Assemblea elegge un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti, scelti tra i Soci Attivi.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate dai suoi restanti membri nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- per tutte le ipotesi di deferimento di un Socio da parte del Consiglio Direttivo come previsto dall'art.5 il Collegio potrà comminare: - ammonimento semplice, - grave deplorazione, -sospensione per un periodo durante il quale perde la qualifica di Socio Attivo, - espulsione.

-giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri in materia di recesso, decadenza ed espulsione debbono essere trasmesse al Consiglio Direttivo che le comunica ai Soci destinatari mediante lettera raccomandata A.R.

Articolo 15 – BILANCIO –

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 di aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all'Assemblea. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati

per la realizzazione delle Attività di cui all'Art. 2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 16 – MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE –

Le proposte di modifica alla Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno dei componenti il Consiglio Direttivo e/o da almeno 5 (cinque) Soci Attivi. Per le delibere di modifiche statutarie, di approvazione di regolamenti e nomina del Consiglio Direttivo, votano tutti i Soci Attivi.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione deve essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno, in prima convocazione dai $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Associazione devolve il proprio patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa ad associazioni che perseguono scopi di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della legge 662/96.

Articolo 17 – NORME DI RINVIO –

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di Enti non aventi scopo di lucro, con particolare riferimento al Codice Civile.

Articolo 18 – NORME DI FUNZIONAMENTO –

Le norme di funzionamento dell'Accademia saranno predisposte dal Consiglio Direttivo e diventeranno operative dopo essere state portate a conoscenza dei Soci riuniti in assemblea o attraverso la posta elettronica.

Articolo 19 – GRATUITA' DELLE CARICHE –

Le cariche Sociali sono gratuite fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate dal Presidente nell'interesse dell'Accademia.

Articolo 20 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE –

La durata dell'Associazione è illimitata.

Pontedera, 6 novembre 2019